

(N. 1530-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 giugno 1951*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1951 (V. Stampato N. 2049)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 DICEMBRE 1951

Organici degli ufficiali dell'Esercito
e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

Ufficiali generali.

Generali di corpo d'armata.	21
Generali di divisione.	34
Generali di divisione dei carabinieri.	4
Generali di brigata.	87
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria.	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiori generali commissari.	2

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di Corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.**Ufficiali generali.*

Generali di corpo d'armata.	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri	4
<u>Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria</u>	1
<u>Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione</u>	1
<u>Tenente generale del servizio automobilistico</u>	1
<u>Tenente generale medico</u>	1
<u>Tenente generale commissario</u>	1
Generali di brigata	87
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiore generale chimico farmacista.	1
Maggiori generali commissari.	2
Maggiore generale di Amministrazione	1
<u>Maggiore generale veterinario</u>	1

Identico.

Ufficiali superiori e inferiori.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobili- stico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissa- riato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commis- sariato (sussisten- za)	—	12	24	92	97
Servizio di ammini- strazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario .	2	10	19	35	24

■ Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani. .	77

Servizio tecnico della motorizzazione:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani. .	66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobili-
stico, il numero degli ufficiali di cui agli orga-
nici sopra indicati è diminuito, di volta in
volta, di altrettante unità, quanti sono gli

Ufficiali superiori e inferiori.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobili- stico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissa- riato (commissari)	16	40	70	142	93
Servizio di commis- sariato (sussisten- za)	1	12	24	92	97
Servizio di ammini- strazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario .	2	10	19	35	24

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di Corpo d'armata, di divisione e di brigata, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di Corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal

Art. 2.

Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di Corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Identico.

Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di Corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello dell'Arma stessa, rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Identico.

Art. 3.

Identico.

servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Identico.

Art. 4.

Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di avere vigore.

Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

Art. 4.

L'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso, l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Identico.

Identico.

Il Ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Identico.

Per l'anno 1952 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato

di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

Art. 7.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopprimere alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Identico.

Identico.

Art. 9.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopprimere alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Art. 9.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 582 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.747 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-1954 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 582 milioni a carico del suddetto esercizio 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo numero 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2.329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 2.329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verrà fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.747 milioni con i fondi già stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA

Testo approvato dal Senato della Repubblica

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL' ESERCITO**

GRADO	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, arti- glieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi auto- mobilistico, sani- tario (medici e chi- mici farmacisti), di commissariato (commissari e sus- sistenza), di am- ministrazione e ve- terinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente ge- nerale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, tratti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo approvato dalla Camera dei deputati

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL' ESERCITO

GRADO	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi auto- mobilitico, sani- tario (medici e chi- mici farmacisti), di commissariato (commissari e sus- sistenza), di am- ministrazione e ve- terinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale.	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore ge- nerale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	<u>56</u>	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni.	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, tratti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.